

Roma 1 ottobre 2007
Prot. 594

CIRCOLARE N. 100 / 2007
AGLI ENTI ASSOCIATI

ATTIVITA' FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Occupazioni senza titolo - Sentenza Cassazione Penale Sezione II del 26 settembre 2007 n. 35580

La sentenza ha avuto una larga eco mediatica che potrebbe essere fuorviante e pericolosa e pertanto necessita di illustrazione da parte della scrivente Federazione.

La Suprema Corte, esaminando la fattispecie sottoposta al suo esame - occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte di una donna con figlio minore a carico e priva di assistenza - ha censurato la decisione della Corte d'Appello di Roma (che aveva condannato l'imputata) per non aver valutato la sussistenza o meno dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 del codice penale.

In particolare, la Corte di Cassazione, confermando il suo precedente orientamento, ha precisato che nel concetto di "danno grave alla persona" rientrano non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica ma anche le situazioni che attengano alla sfera dei diritti fondamentali delle persone e, fra essi, il diritto all'abitazione.

Tuttavia, la Corte ha anche circoscritto la sfera di azione del suddetto esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili la necessità e l'inevitabilità della condotta che altrimenti sarebbe penalmente rilevante, affermando testualmente che "i diritti dei terzi non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate".

In conseguenza di tale affermazione la Corte di Cassazione ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma affinché pronunci facendo applicazione dell'enunciato principio.

E' doveroso segnalare che, al di là della eco mediatica, la sentenza non riveste effetti di rilievo. Nel caso concreto essa non attribuisce certamente un titolo che legittima l'occupazione dell'alloggio; tutt'al più, ove la Corte d'Appello territoriale dovesse escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 633 codice penale, l'imputata sarebbe semplicemente assolta e non dovrebbe pagare la multa prevista.

Anche in linea generale la decisione della Corte di Cassazione non ha effetti dirimpenti sulla perseguibilità del reato di cui all'art. 633 codice penale, dovendo essere rigorosamente provata, di volta in volta, per la sussistenza dell'esimente, la necessità e l'inevitabilità dell'occupazione.

Del resto sul piano pratico si rileva dall'esperienza dei vari Enti che, salvo i casi di intervento immediato delle Forze dell'Ordine in flagranza dell'occupazione, l'azione penale promossa nei confronti degli occupanti abusivi ha dato, finora, scarsi risultati, sicché, allo stato, resta comunque preferibile l'esperimento della procedura amministrativa finalizzata all'emissione del decreto di rilascio, secondo le diverse normative regionali, ferma restando l'esclusione da future assegnazioni di erp dell'occupante senza titolo.

Si coglie l'occasione per segnalare che di recente l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione 30 luglio 2007, n. 10, pronunciando in ordine ad ordinanza di requisizione di alloggi privati, da parte di un Sindaco, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale finora espresso ed ha precisato che le ordinanze di requisizione, di regola di competenza del Prefetto, sono comunque illegittime qualora:

- a) la carenza abitativa cui intendono fare fronte sussiste da diverso tempo;
- b) si voglia provvedere alla sistemazione di famiglie rimaste senza tetto in conseguenza di sfratto;
- c) la situazione di emergenza sia rivolta ad ovviare l'inerzia protrattasi nel tempo da parte della stessa Pubblica Amministrazione.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi